

TI_GERICHTE 11.2018.106 vom 3. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.106

FR: TI_GERICHTE 11.2018.106 du 3 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2018.106 del 3 giugno 2020

Regeste

Divorzio: liquidazione del regime dei beni e scioglimento di una comproprietà fra coniugi; conguaglio per averi di previdenza all'estero e contributo di mantenimento per la moglie

Erwägungen

E. 1

Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare delle pretese formulate dalle parti nei memoriali conclusivi davanti al Pretore (liquidazione del regime dei beni, conguaglio degli averi previdenziali, contributo di mantenimento in favore della moglie). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della convenuta il 20 agosto 2018 (tracciamento dell'invio, agli atti, n. _____). Introdotto il 19 settembre 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello la convenuta acclude due articoli sul fallimento del _____ S.p.A., apparsi il 20 e 24 agosto 2018 in _____ e _____. Da parte sua l'attore ha prodotto a questa Camera, con l'istanza di esecuzione anticipata del 28 novembre 2019, una lettera dell'11 dicembre 2018 in cui i curatori del fallimento comunicano la rescissione dei rapporti d'impiego con i dipendenti per il 31 dicembre 2018 e un estratto di una sua relazione bancaria (valuta 8 ottobre 2018) presso la U_____ SA. Egli ha fatto seguire altresì il 24 dicembre 2019 il contratto a ore stipulato il 19 novembre 2019 con la _____, come pure, con le osservazioni all'appello, una lettera 20 settembre 2019 del Comune di _____ riguardo alla pubblicazione dei contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione con il conteggio a carico della proprietà per piani n. 12 385. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono adottati immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i documenti sono successivi all'emanazione del giudizio impugnato e sono stati inoltrati con il successivo atto di causa in appello. Sono così ricevibili.

E. 3

Litigiosi rimangono, in questa sede, lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione di _____, la liquidazione del regime dei beni, il conguaglio delle pretese di previdenza professionale e il contributo alimentare per la moglie. Il principio del divorzio invece è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in

caso di divorzio la divisione di un bene in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_73/2016 del 30 gennaio 2017, consid. 3.1). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni, così come quelle relative al conguaglio della previdenza professionale, vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 20 gennaio 2020, consid. 3). Non v'è ragione in concreto per scostarsi da tale principio. I. Sullo scioglimento della comproprietà immobiliare

E. 4

Riepilogati i criteri che regolano lo scioglimento di una comproprietà, nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che AO 1 chiede l'assegnazione della proprietà per piani n. 12 385 e che la moglie non vi si oppone, a patto di ricevere un'adeguata liquidazione. Egli ha attribuito così l'immobile in proprietà esclusiva al marito, subordinando il trapasso del bene nel registro fondiario allo svincolo della convenuta dal debito ipotecario che grava l'immobile o all'estinzione del debito stesso, come pure alla prova dell'avvenuta tacitazione di lei in liquidazione del regime matrimoniale (fr. 222 312.68; sentenza impugnata, pag. 6, 9, 13 e 17).

E. 5

L'appellante obietta di non essersi opposta all'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito “solo e soltanto alla condizione secondo la quale le fosse versata una idonea liquidazione” e ricorda di avere proposto in subordine la vendita del fondo a trattative private al valore risultante dalla perizia giudiziaria. Da parte sua l'attore rileva come neppure in appello la moglie contesti che l'abitazione coniugale gli sia attribuita in proprietà esclusiva. A prescindere da ciò, egli fa valere che il legame più stretto con l'immobile è sempre stato il suo, poiché egli ha acquistato, mantenuto e occupato l'appartamento, mentre la moglie se n'è andata nel 2010. Ad ogni buon conto – egli soggiunge – il diritto di prelazione concesso per legge ai comproprietari gli conferisce il diritto ritirare l'immobile al valore della perizia. L'attore sostiene infine che la richiesta subordinata era stata formulata dalla moglie per l'ipotesi in cui egli non fosse stato in grado di versare il compenso stabilito dal Pretore. a) Per giustificare “un interesse preponderante” nel senso dell'art. 205 cpv. 2 CC non basta che l'attore abbia continuato a occupare l'abitazione coniugale dopo la sospensione della vita in comune (I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018, consid. 6b con rinvio). Non basta neppure che egli si sia occupato di mantenere l'abitazione, logica conseguenza della concessione in uso dell'immobile durante la separazione. Non si può dire pertanto che nel caso specifico il marito abbia addotto un interesse “preponderante” nell'accezione dell'art. 205 cpv. 2 CC. Quanto al diritto di prelazione legale del comproprietario, tale prerogativa non conferisce il diritto di ritirare un immobile a un valore peritale (art. 682 cpv. 1 e 681 cpv. 1 con rinvio all'art. 216 d cpv. 3 CC). b) Sta di fatto che in concreto la stessa AP 1 ha proposto al primo giudice – e propone in questa sede – di assegnare l'abitazione coniugale in proprietà esclusiva a AO 1 (richiesta di giudizio n. 2). Certo, la sua adesione è subordinata all'incasso di una “idonea liquidazione”, ma tale condizione è già prevista dall'art. 205 cpv. 2 CC, un giudice non potendo attribuire un bene in comproprietà a un coniuge senza disporre il pieno indennizzo dell'altro coniuge, indennizzo che va calcolato secondo il valore venale del bene (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 ad art. 205). Né l'appellante motiva in concreto la richiesta

subordinata di una licitazione fra comproprietari (art. 651 cpv. 2 CC), per tacere del fatto che ciò neppure potrebbe entrare in linea di conto, solo il marito essendo interessato all'immobile (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 19). Sapere poi se l'“idonea liquidazione” sia quella fissata dal Pretore o quella invocata dall'appellante è una questione che sarà esaminata in appresso (consid. 6). In ogni caso le legittime aspettative della convenuta sono salvaguardate dal fatto che il trapasso di proprietà nel registro fondiario è condizionato allo svincolo di lei dal debito ipotecario o all'estinzione del debito stesso sulla sua quota (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015, consid. 18d in fine). Non dovessero – per avventura – adempiersi simili condizioni, in caso di disaccordo sulle modalità di scioglimento spetterà alle parti rivolgersi al Pretore per chiedere di definire la vendita della comproprietà ai pubblici incanti.

E. 6

Trattandosi del compenso per l'attribuzione dell'alloggio coniugale al marito, il Pretore si è dipartito dal valore commerciale stimato dal perito giudiziario in fr. 1 360 000.–. Ciò posto, egli ha accertato che il prezzo di acquisto di fr. 610 000.– è stato finanziato per fr. 510 000.– con un mutuo ipotecario acceso dai coniugi, per fr. 80 000.– con beni propri del marito e per i rimanenti fr. 20 000.–, in assenza di prove, con acquisti di entrambi. Egli ha calcolato così la spettanza della moglie in fr. 423 750.–, deducendo dal valore commerciale di fr. 1 360 000.– il debito ipotecario di fr. 432 500.–, come pure l'investimento in beni propri del marito di fr. 80 000.–, e dividendo a metà il risultato (sentenza impugnata, pag. 7 seg.). In liquidazione del regime dei beni il primo giudice ha poi ascritto il valore dell'immobile (dedotta l'ipoteca e l'investimento di fr. 80 000.–) ai beni propri del marito e l'indennizzo di fr. 423 750.– agli acquisti della moglie, indennizzo che è stato considerato nella partecipazione all'aumento secondo l'art. 215 cpv. 1 CC (sentenza impugnata, pag. 13). a) L'appellante non contesta i dati alla base del calcolo del Pretore, salvo precisare che i fr. 20 000.– vanno suddivisi a metà fra i coniugi, attribuiti ai rispettivi acquisti e considerati nel calcolo del plusvalore. Afferma inoltre che ove i coniugi comperino – come in concreto – un immobile in ragione di metà ciascuno attingendo a beni propri dell'uno e a un credito ipotecario stipulato da entrambi, i mezzi propri che rendono possibile l'acquisto sono destinati a finanziare ciascuna delle parti in comproprietà “in ragione di metà e costituiscono un credito che un coniuge vanta nei confronti dell'altro”. Ciò posto, l'appellante ritiene erroneo ascrivere l'intera abitazione coniugale ai beni propri del marito. L'immobile – essa adduce – è stato finanziato per il 13% con beni propri dell'attore (fr. 80 000.– rispetto al prezzo d'acquisto di fr. 610 000.–) e per il rimanente 87% con acquisti di entrambi. In condizioni del genere per vedersi attribuire in proprietà esclusiva l'immobile AO 1 deve rifonderle la metà degli acquisti con il plusvalore, al netto del debito ipotecario, cioè fr. 376 600.– (fr. 1 183 200.– meno fr. 430 000.–, diviso 2), somma ch'essa pretende in aggiunta alle altre spettanze in liquidazione del regime dei beni. b) L'attore obietta che il valore dell'immobile è di fr. 1 040 400.–, dovendosi ridurre del 10% la stima peritale in caso di vendita a breve termine, vista la contrazione del mercato immobiliare intervenuta nel frattempo. Egli chiede inoltre che si tenga conto del contributo di costruzione per opere di canalizzazione, di fr. 2162.25, addotto con le osservazioni all'appello (sopra, consid. 2), come pure dell'apporto di lui di ulteriori fr. 40 000.– investiti con beni propri per l'acquisto, la ristrutturazione e la miglioria dell'immobile. Onde una spettanza in favore degli acquisti della moglie di fr. 242 868.89 (fr. 1 040 400.–, meno fr. 432 500.–, meno fr. 2162.25, meno fr. 120 000.–, diviso 2). Considerati gli altri elementi in liquidazione del regime dei beni, egli calcola in esito alla compensazione dell'aumento (art. 215 cpv. 2 CC) una spettanza

della moglie di fr. 131 872.30, sostenendo di avere rinunciato ad appellare per non procrastinare i tempi del giudizio. c) Per quel che è della mancata suddivisione a metà della somma di fr. 20 000.– investita nell'acquisto dell'abitazione coniugale, qualificata dal Pretore come “acquisto dei coniugi” escluso dalla partecipazione al plusvalore, non essendo dimostrato in che misura questa configurasse un acquisto dell'uno o dell'altro (sentenza impugnata, pag. 8 a metà e pag. 9 in fondo), fino a prova del contrario essa si presume una proprietà dei coniugi (art. 200 cpv. 3 CC). L'investimento nell'abitazione coniugale va dunque considerato per fr. 10 000.– come finanziato dagli acquisti del marito e per gli altri fr. 10 000.– dagli acquisti della moglie. Esso partecipa inoltre al plusvalore (si veda l'esempio in DTF 141 III 53). Al proposito l'appello risulta provvisto di buon diritto. d) Quanto al minor indennizzo dovuto alla moglie per il contributo di costruzione relativo a opere di canalizzazione riscosso dal Comune di _____ il 20 settembre 2019 (fr. 2162.25), tale contributo è stato calcolato su una quota di 125 / 1000 della particella n. 43 RFD, ovvero unicamente sulla quota di un mezzo dell'attore sulla PPP n. 12 385 (sopra, lett. A). AO 1 non può pretendere pertanto dall'appellante una partecipazione a quella spesa. e) Riguardo ai fr. 40 000.– che il marito sostiene di avere investito con beni propri in lavori di manutenzione e miglioria subito dopo l'acquisto dell'immobile, il Pretore non ha riconosciuto il finanziamento, ritenendolo non dimostrato (sentenza impugnata, pag. 8). L'attore eccepisce che la moglie non ha mai posto in dubbio l'uso delle somme da lui prelevate dai suoi conti presso la Banca U _____ di _____ e la U _____ SA di _____, contestando soltanto che si trattasse di beni propri. Al proposito egli adduce che in pochi mesi di matrimonio non gli sarebbe stato possibile accumulare simili importi e che anche sua sorella ha spiegato come il loro padre avesse elargito donazioni su quel conto presso la Banca U _____. Davanti al primo giudice il marito ha allegato di avere finanziato con beni propri, subito dopo l'acquisto dell'abitazione coniugale, opere per fr. 40 000.– prelevati da conti che egli aveva prima del matrimonio presso la Banca U _____ e l'U _____ SA, di avere saldato la parcella notarile di fr.

E. 10

000.– di acquisti (l'1.64% sul costo totale di fr. 610 000.–) e per il resto con un finanziamento del marito per fr. 40 000.– (il 6.56%), oltre che con la propria quota di debito ipotecario di fr. 255 000.– (il 41.80%). L'investimento dell'interessata appartiene interamente agli acquisti di lei, cui va attribuita la quota di proprietà. I debiti per il compenso dovuto al marito (art. 206 cpv. 1 CC), così come per l'onere ipotecario, gravano la medesima massa (art. 209 cpv. 2 CC). Il plusvalore dovuto al debito ipotecario va attribuito anch'esso interamente agli acquisti. Ricapitolando, la quota di proprietà sull'abitazione coniugale di pertinenza della moglie (fr. 680 000.–, ossia la metà di fr. 1 360 000.–) rientra negli acquisti di lei. La massa degli acquisti è gravata tuttavia della quota di debito ipotecario di fr. 216 250.–, come pure del diritto al compenso variabile dovuto al marito, che ammonta a complessivi fr. 89 200.– composti di fr. 40 000.– per l'investimento iniziale in beni propri del marito e della partecipazione del 6.56% al plusvalore di fr. 49 200.– (6.56% di fr. 750 000.–). Il risultato di tale calcolo andrà integrato nella liquidazione del regime dei beni. II. Sulla liquidazione del regime dei beni 7. In merito agli averi bancari, il Pretore ha accertato che il marito era titolare di vari conti presso la U _____ SA. Ha inserito così fra gli acquisti di lui fr. 8718.42 per un conto corrente n. _____ .40D, rilevando che AO 1 aveva riconosciuto tale importo, seppure non fosse provato il saldo al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio (11 aprile 2014). In difetto di prova (o di un riconoscimento) egli non ha considerato invece il conto n. _____ 01,

mentre per quel che è delle relazioni n. _____ .01D e n. _____ .M1X egli ha riscontrato a quella data un saldo di fr. 5222.86 e di fr. 3646.09, constatando così acquisti per complessivi fr. 17 587.37. Riguardo a un altro conto detenuto in passato da AO 1 presso la Banca U _____ (poi tra-sferito all'ex B _____ SA), il Pretore non ha inserito di contro negli acquisti dell'attore la somma di fr. 41 406.85 che la moglie chiedeva di reintegrare per avere il marito prelevato quasi fr. 30 000.– poco prima che lei lasciasse l'alloggio coniugale, ma di cui non era stato possibile dimostrare la destinazione. Fra gli acquisti della moglie il Pretore ha inserito per converso fr. 2310.22 (importo da lei riconosciuto) che figuravano sul suo conto postale il 31 marzo 2014 (sentenza impugnata, pag. 10 seg.). L'appellante chiede di portare gli acquisti bancari del marito a fr. 73 686.20. Le posizioni litigiose vanno esaminate singolarmente. a) L'appellante insta perché nel calcolo entrino fr. 20 253.– relativi a un conto U _____ n. _____ .01 (recte : _____ .01 [doc. HHH]), facendo valere che quello era il saldo il 31 dicembre 2013 e che quel saldo non aveva subito variazioni (se non per una differenza di fr. 3.–) fino al 5 settembre 2014. Il marito oppone che il numero _____ .01 si riferisce non a un conto, bensì a un portafoglio di due conti (_____ .01D e _____ .M1X) già considerati dal Pretore unitamente al conto comune n. _____ .40D . La relazione di portafoglio n. _____ .01 non può dunque essere conteggiata in aggiunta, salvo calcolare in doppio l'avere sui conti n. _____ .01D e _____ .M1X . L'esame dell'estratto patrimoniale del portafoglio n. _____ .01 (il 31 dicembre 2013: doc. GGG; il 5 settembre 2014: doc. HHH) conferma in effetti che nel medesimo figurano il conto privato n. _____ .01D e il conto risparmio n. _____ .M1X . E per tali conti il Pretore ha già tenuto calcolo dei saldi di fr. 5222.68 e fr. 3646.09 (doc. TT e UU). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza. b) L'interessata chiede altresì di reintegrare negli acquisti del marito fr. 41 406.85 che figuravano il 31 dicembre 2009 sul conto _____ presso la B _____ SA (già Banca U _____) e che costui ha ritirato prima di promuovere causa senza dare spiegazioni credibili. AO 1 obietta che tale conto esisteva già prima del matrimonio e di avere consumato quei fondi in parte per le necessità dell'unione coniugale e in parte per concedersi qualche svago nell'intento di lenire il dolore psichico causatogli dai dissidi coniugali (già insorti da tempo, come aveva sottolineato la moglie medesima nella sua istanza a protezione dell'unione coniugale del 4 agosto 2010), respingendo ogni accusa di slealtà. Quand'anche gli averi detenuti presso la B _____ SA il 31 dicembre 2009 (fr. 41 406.85; doc. 20) consistessero in acquisti del marito (art. 200 cpv. 3 CC), la richiesta della convenuta è destinata all'insuccesso. Come ha accertato il Pretore, poco prima della separazione l'attore ha prelevato in tre volte (il 25 giugno, il 9 luglio e il 23 agosto 2010) fr. 29 000.– complessivi da quel conto (doc. VI richiamato: estratto annuale il 31 dicembre 2010), che alla chiusura avvenuta il 1° ottobre 2012 registrava un saldo di fr. 2856.17 (doc. CCC). Le giustificazioni addotte dal marito potranno anche destare perplessità. Spettava però alla convenuta , che pretende di reintegrare nel patrimonio coniugale averi bancari del marito risalenti alla fine del 2009, dimostrare quale sia stata la loro destinazione, invocando eventualmente l'obbligo di collaborazione del coniuge e il proprio diritto di informazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 8b con riferimenti). Invece, contrariamente a quanto sostiene, essa non ha neppure interpellato il coniuge durante la deposizione, ma si è limitata a chiedere informazioni sui conti presso la U _____ (verbale del 16 gennaio 2018, pag. 3 seg. con riferimento ai doc. AAAA e BBBB). Senza contare che, come ha ricordato il Pretore, un uso di acquisti contrario ai doveri del matrimonio non fa nascere per ciò soltanto

un diritto al compenso (I CCA, sentenza citata inc. 11.2017.116, loc. cit.). 8. Relativamente alle polizze assicurative, il Pretore ha sottolineato che agli atti non figurano documenti attestanti il loro valore di riscatto l'11 aprile 2014, data in cui è stata promossa la causa di divorzio. Egli ha tenuto calcolo pertanto degli importi ammessi dal marito, ossia fr. 7522.20 per la polizza n. _____ della Z _____, fr. 20 000.– per la polizza n. _____ del medesimo assicuratore e fr. 14 076.– per la polizza n. _____ dell'A _____ AG, onde complessivi fr. 41 598.20 (sentenza impugnata, pag. 11 seg.). L'appellante sostiene che gli averi sulle polizze ammontano a complessivi fr. 66 493.90, dovendosi considerare (oltre a fr. 14 076.– per la polizza A _____, non contestati) fr. 15 044.40 per la polizza Z _____ n. _____ e fr. 21 373.50 più fr. 16 000.– per l'altra polizza Z _____ n. _____. a) Per quanto attiene alla polizza Z _____ n. _____, l'interessata afferma che il valore della medesima il 30 settembre 2010 era di fr. 15 044.40 e che nessun pagamento è intervenuto in seguito, sicché l'importo va considerato per intero. Il marito obietta che la polizza era stata stipulata nel 1997 e che i premi dei primi due anni sono stati quindi finanziati con beni pro-pri, di modo che solo la metà del valore di riscatto rientra nei suoi acquisti. Ora, le polizze assicurative, che sia previdenza vincolata (“pilastro 3a”) o libera (“pilastro 3b”), sono liquidate attribuendo il valore di riscatto o un valore equivalente (nel senso dell'art. 4 cpv. 3 OPP 3) alla massa di beni che ha finanziato i premi (DTF 137 III 339 consid. 2.1.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018 consid. 12a). Nella fattispecie si conviene che, pur in difetto di un'attestazione sul valore di riscatto l'11 aprile 2014, tale valore può desumersi dalla dichiarazione rilasciata il 9 aprile 2015 dalla P _____ SA, dalla quale si evince che fino a quella data non erano intervenuti pagamenti e che il valore di riscatto ammontava il 30 settembre 2010 a fr. 15 044.40 (doc. IV richiamato). Dalla documentazione agli atti si evince però che la polizza è stata finanziata con un premio unico di fr. 12 000.– (doc. IV richiamato: polizza allegata alla lettera citata della P _____ SA). V'è cos'ì da presumere che la polizza, stipulata il 1° aprile 1997, sia stata finanziata dall'attore prima del matrimonio, e quindi con beni propri, sicché il valore di riscatto va attribuito alla tale massa. All'appellante non può dunque ascrivere più di quanto riconosce l'attore. b) Relativamente all'altra polizza Z _____ (n. _____), secondo AP 1 risulta dagli atti che il marito ha riscattato fr. 21 373.50 il 1° giugno 2014 e altri fr. 16 000.– quello stesso mese. L'attore obietta che la polizza è stata stipulata anch'essa prima del matrimonio, il 1° aprile 1997, e che dei pagamenti eseguiti prima dell'avvio della causa (fr. 16 000.– versati ogni otto anni, pari a fr. 2000.– annui) i primi due rientrano per gli stessi motivi correlati alla polizza n. _____ nei suoi beni propri, ai quali spetta una pretesa di fr. 2000.– nei confronti dei suoi acquisti. Considerato che il valore di riscatto di quella polizza assommava il 1° giugno 2014, stando a quanto ha dichiarato l'assicuratore, a fr. 21 373.50, secondo l'attore si giustifica di inserire negli acquisti di lui un valore di riscatto, l'11 aprile 2014, di fr. 20 000.–. Dalla citata lettera 9 aprile 2015 della P _____ SA si desume che in virtù della polizza appena menzionata il marito ha ottenuto due pagamenti di fr. 16 000.– ciascuno: il 29 aprile 2005 a lui medesimo e il 26 marzo 2013 alla Z _____ Sagl di _____ (doc. IV richiamato). La dichiarazione di quest'ultima società, secondo cui il versamento sarebbe avvenuto nel giugno 2014, non è quindi attendibile (doc. DDDD), la scadenza dell'aprile 2013 essendo indicata nella polizza stessa (doc. IV richiamato). In ogni caso le pre-stazioni antecedenti l'avvio della causa di divorzio non rientrano nella liquidazione del regime matrimoniale. Né il marito può pretendere un compenso in favore dei suoi beni propri, anche perché i premi relativi alla polizza n. _____,

contrariamente a quelli della polizza n. _____, non constano essere stati finanziati con un versamento unico prima del matrimonio (doc. IV richiamato, polizza allegata alla lettera citata della P_____ SA). Gli atti non precisano tuttavia il valore di riscatto di quella polizza al momento in cui è stata promossa causa, l'importo di fr. 21 373.50 riferendosi a una data successiva. Anche per tale polizza all'appellante non può dunque vedersi attribuire più di quanto ammette l'attore (fr. 20 000.–). Su tale punto il giudizio impugnato resiste alla critica. 9. Controverso è infine l'importo complessivo di fr. 18 000.– che il Pretore ha detratto dalla spettanza della convenuta in liquidazione del regime dei beni (sentenza impugnata, pag. 12 seg.). Per l'appellante solo fr.

E. 15

Ciò premesso, litigiosa è anzitutto la competenza del giudice svizzero a statuire sugli averi di previdenza all'estero che fanno capo al marito. Il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore l'art. 63 cpv. 1 bis LDIP, il quale prevede che i tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di una cassa pensioni svizzera. Contrariamente all'opinione del Pretore, il fatto che tale disposizione nulla preveda in merito ad averi previdenziali situati all'estero non significa che i tribunali svizzeri non siano abilitati a determinarsi al riguardo. Sussiste pur sempre, in effetti, la competenza generale per regolare gli effetti del divorzio in ossequio all'art. 63 cpv. 1 LDIP (Geiser in: Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 124 e CC; Widmer Lüchinger in: Zürcher Kommentar, IPRG, 3^a edizione, n. 25 ad art. 63; Romano , Aspects de droit international privé de la réforme de la prévoyance professionnelle in: FamPra.ch 2017 pag. 67 seg.; analogamente: FF 2013 pag. 4189 seg.).

E. 16

L'impossibilità di ordinare all'autorità estera una divisione in natura fa sì che il conguaglio degli averi previdenziali dei coniugi avvenga in tal caso sotto forma di un'indennità adeguata mediante liquidazione in capitale o di rendita nel senso dell'art. 124 e CC (cfr., in relazione all'art. 124 vCC, la sentenza del Tribunale federale 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 6.2.2.1 in: FamPra.ch 2016 pag. 472). Se mai il giudice svizzero potrebbe decidere di rinviare complessivamente il conguaglio delle pretese di previdenza professionale a un procedimento apposito, derogando al principio dell'unità della decisione di divorzio, nell'ipotesi in cui esistano pretese di previdenza all'estero e sia possibile ottenere una decisione sul loro conguaglio nello Stato in questione (art. 283 cpv. 3 CPC). Ciò presuppone tuttavia che si possa ottenere una siffatta decisione e che un coniuge sia disposto ad avviare una procedura a tal fine nello Stato estero, fermo restando che il riparto complessivo degli averi previdenziali resta sottoposto al diritto svizzero (Dolge in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2^a edizione, n. 6 ad art. 283; Romano , op. cit., pag. 71).

E. 17

Per determinare l'indennità adeguata nell'accezione dell'art. 124 e cpv. 1 CC si ricorre, per analogia, ai criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in applicazione all'art. 124 cpv. 1 vCC. Si procede così in due tappe. In primo luogo il giudice determina l'entità dell'indennizzo secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), ispirandosi alla regola dell'art. 123 CC che prevede il riparto a metà della prestazione d'uscita maturata dal coniuge debitore. In secondo luogo egli valuta la concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, in specie dopo la liquidazione del regime dei beni, e le loro condizioni finanziarie

dopo il divorzio. In tale ambito occorre tenere calcolo altresì dell'art. 123 cpv. 2 CC, per quanto tale norma si riferisca unicamente al riparto della prestazione d'uscita secondo l'art. 122 CC (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 9g con riferimenti).

E. 18

Ciò posto, la decisione del primo giudice che ha ordinato unicamente la divisione della prestazione d'uscita della moglie non è sostenibile. Il Pretore avrebbe dovuto accertare tanto le spettanze di AP 1 in Svizzera quanto le spettanze del marito in Italia e procedere poi al calcolo di un'indennità adeguata conformemente all'art. 124 e cpv. 1 CC. Il problema è che in concreto mancano accertamenti sia sugli averi previdenziali cumulati dall'appellante dal giorno del matrimonio fino all'avvio della causa di divorzio (11 aprile 2018; sentenza del Tribunale federale 5A_710/2017 del 3 aprile 2018, consid. 5.2; RtiD II-2018 pag. 712 segg. consid. 9), sia sulle spettanze maturate in quello stesso periodo da AO 1 in Italia. Tutto quel che si può desumere dagli atti è la situazione successiva al 1° gennaio 2001 (doc. SSSS), con l'incognita tuttavia legata alla sorte di tali aspettative in seguito al fallimento del _____ S.p.A. D'altra parte anche la richiesta dell'appellante di annullare il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata, che le impone di suddividere a metà con il marito quanto da lei accumulato presso il suo istituto di previdenza, e di riconoscerle la metà degli averi maturati dal marito dal 2001 al 2016 (complessivi € 114 711.90), non può trovare accoglimento, essendo contraria al prescritto dell'art. 124 e cpv. 1 CC.

E. 19

Sulla situazione previdenziale delle parti non incombe a questa Camera indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale 5A_18/2018 del 16 marzo 2018 in: SZZP/RSPC 2018 pag. 297). In concreto, inoltre, non si tratta soltanto di esperire l'una o l'altra prova per completare l'istruttoria, ma di assumere tutta la documentazione necessaria per dirimere una parte essenziale dell'azione su cui il primo giudice non ha statuito e di completare i fatti su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c CPC). Quanto all'indennità adeguata dell'art. 124 e cpv. 1 CC, questa Camera dovrebbe definirne inoltre per la prima volta l'ammontare. Al riguardo non basta tuttavia ripartire a metà le spettanze dei coniugi (prima tappa del ragionamento). Occorre tenere conto anche della concreta situazione economica in cui vengono a trovarsi le parti, segnatamente dopo la liquidazione del regime dei beni, e delle loro condizioni finanziarie dopo il divorzio (seconda tappa del ragionamento). Questa Camera dovrebbe pertanto istruire e decidere la questione alla stregua di un giudice naturale, ciò che sottrarrebbe alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Ne discende che per quanto riguarda la previdenza professionale delle parti la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati al primo giudice affinché esegua i necessari accertamenti e statuisca di nuovo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016 consid. 6). IV. Sul contributo di mantenimento per la convenuta

E. 20

Riguardo al contributo alimentare per la moglie, il Pretore, pur riscontrando in concreto un matrimonio di lunga durata (oltre 12 anni di vita in comune), ha rilevato che le parti non hanno avuto figli e hanno continuato a esercitare un'attività lucrativa, partecipando entrambe alle spese dell'economia domestica. Secondo una giurisprudenza applicata nel Canton San Gallo (pubblicata in FamPra.ch 2001 pag. 372 e FamPra.ch 2003 pag. 647) egli ha ricordato che in casi del genere un contributo di mantenimento dopo il divorzio entra in

linea di conto per un lasso di tempo limitato e solo se il coniuge più debole subisce una considerevole riduzione del reddito, mentre è escluso, a prescindere dai rispettivi fabbisogni, se i coniugi dispongono di entrate comparabili (sentenza impugnata, pag. 13 seg.). Ricordato ciò, il Pretore ha calcolato il reddito netto della moglie in fr. 3839.– mensili (inclusi la tredicesima e il bonus, ma già dedotta l'imposta alla fonte) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2345.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo ridotto per il minor costo della vita in Italia fr. 900.–, pigione fr. 1000.–, spese accessorie fr. 150.–, tassa spazzatura fr. 19.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 8.50, posteggio pro-fessionale fr. 160.–, imposta di circolazione fr. 12.65, assicurazione dell'automobile fr. 95.25 mensili). Quanto al marito egli ha accertato un reddito netto di fr. 7278.65 mensili (incluse le mance di fr. 2085.75 mensili) dal gennaio del 2017 e di fr. 5095.05 mensili dopo il fallimento del _____ S.p.A. (l'inte-ressato potendo riscuotere indennità di disoccupazione in Svizzera pari al 70% dell'ultimo reddito) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3888.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, oneri ipotecari fr. 459.–, ammortamento fr. 416.65, spese condominiali fr. 300.–, riscaldamento elettrico fr. 350.–, assicurazione responsabilità civile privata fr. 18.80, assicurazione dell'economia domestica fr. 27.85, imposta rifiuti fr. 21.60, assicurazione dell'automobile fr. 167.70, assicurazione della barca fr. 39.70, assicurazione dello scooter fr. 28.85, leasing dell'automobile fr. 393.10, posto barca fr. 232.–, imposta di circolazione dello scooter fr. 8.35, imposta di circolazione dell'automobile fr. 25.25, onere fiscale fr. 200.– mensili: sentenza impugnata, pag. 14 a 16). Accertato un margine disponibile mensile equiparabile (fr. 1493.60 la moglie, fr. 1206.20 il marito), il Pretore ha ritenuto che le parti siano economicamente indipendenti e ha escluso un contributo alimentare per la convenuta (sentenza impugnata, pag. 16 seg.).

E. 21

Secondo l'art. 125 cpv. 1 CC, se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare. Dopo il divorzio ogni coniuge deve perseguire la propria indipendenza economica. In linea di principio incombe perciò al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.10/11 del 6 marzo 2020 consid. 4a con riferimenti). I criteri che disciplinano lo stanziamento di un contributo alimentare per un coniuge dopo il divorzio e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che per definire il contributo alimentare dovuto a un coniuge in caso di matrimonio con influsso concreto sulla sua situazione finanziaria – come nella fattispecie (sotto, consid. 21a) – si procede in tre tappe (DTF 141 III 469 consid. 3.1 con rinvii). In primo luogo si determina il debito mantenimento dell'interessato dopo avere accertato il livello di vita raggiunto dai coniugi durante la comunione domestica, livello che entrambi hanno diritto di conservare per quanto possibile anche in seguito, a meno che il divorzio sia pronunciato dopo una lunga separazione (oltre dieci anni), nel qual caso fa stato il tenore di vita sostenuto durante la separazione. In secondo luogo si esamina in che misura ogni coniuge possa sopperire da sé al proprio mantenimento fissato nel modo in cui si è appena descritto. In terzo luogo, *semp-re* che in esito alla seconda tappa il coniuge richiedente non risulti poter finanziare da sé il proprio mantenimento oppure ciò non possa essere ragionevolmente preteso da lui, si valuta equamente la capacità contributiva dell'altro

coniuge e si fissa il contributo in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (RtiD II-2013 pag. 788 n. 3c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4a e 4b).

E. 22

Per quel che riguarda il primo stadio del ragionamento testé illustrato, il Pretore si è limitato a verificare che la moglie sia in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto civile, sulla scorta dei costi che essa sopporta attualmente a _____. L'appellante fa valere che, dandosi un matrimonio di lunga durata, ai coniugi va garantito il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Rammenta di essersi dovuta trasferire a _____ nell'aprile del 2017 per ridurre le proprie spese, accontentandosi di un appartamento scomodo dopo che il Pretore aveva ridotto drasticamente il contributo provvisorio in suo favore. Si duole che il marito, invece, continua a sostenere i costi per un'auto di grossa cilindrata, una moto e una barca e a fruire di un'abitazione di pregio e di notevoli dimensioni dal costo di fr. 1525.– mensili. Accenna altresì alle vacanze godute durante il matrimonio. Chiede pertanto che nel suo fabbisogno siano riconosciute le spese necessarie per tornare a vivere in Svizzera (minimo esistenziale, alloggio, premio della cassa malati e imposte), oltre al leasing della vettura e alle spese legali, per complessivi fr. 5068.55 mensili. a) Che il matrimonio in rassegna sia di lunga durata (vent'anni, di cui 12 di vita in comune) è pacifico. Né fa dubbio che, in virtù della giurisprudenza ricordata dianzi (consid. 21), un matrimonio di lunga durata basti per influire in modo concreto sulla situazione finanziaria del coniuge richiedente (sentenza del Tribunale federale 5A_465/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 7.2.1 con rinvii). A ragione l'appellante fa valere perciò che in simili circostanze i coniugi hanno diritto, nella misura del possibile, di conservare il tenore di vita sostenuto prima della separazione, mentre la giurisprudenza cantonale citata dal Pretore (sopra, consid. 20) non è pertinente, già per il fatto che riguarda matrimoni di breve durata. Ne deriva che in concreto l'appellante ha diritto – per principio – di vedersi garantire l'ultimo livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, senza dimenticare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica (RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con riferimenti). b) Resta il fatto che in concreto l'appellante, cui incombeva l'onere della prova, non dimostra quale fosse il tenore di vita raggiunto dai coniugi prima della separazione. Questa Camera ha già avuto modo di rilevare invero che, mancando indicazioni più precise in una causa di divorzio sul livello di vita coniugale sostenuto durante la comunione domestica, gli accertamenti esperiti – pur a un esame di verosimiglianza – in una procedura a tutela dell'unione coniugale possono costituire un punto di riferimento oggettivo (RtiD II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 9). L'appellante però non accenna a quanto ammontasse il tenore di vita a quel momento, mentre il fabbisogno minimo che figura nella sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014 a protezione dell'unione coniugale corrispondeva già a quello dopo la separazione (consid. 9). Nelle circostanze descritte la decisione del Pretore di assicurare alla convenuta almeno la copertura del fabbisogno minimo secondo il diritto civile resiste di conseguenza alla critica (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020, consid. 4c). c) Per quanto attiene alle singole voci del fabbisogno minimo e alla richiesta di inserire nel medesimo le spese necessarie per tornare a vivere in Svizzera, l'appellante avrebbe potuto – di per sé – invocare il diritto a una situazione logistica equiparabile a quella precedente la separazione. Se non che, essa non è tornata ad abitare in Svizzera neppure dopo che questa Camera le ha riconosciuto un contributo alimentare

provvisionale (fr. 1315.– mensili) ben superiore a quello che il Pretore aveva fissato in fr. 323.– mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2016.43 del 7 novembre 2017) e che l'aveva indotta a trasferirsi in Italia “per ridurre i suoi costi”. Sia come sia, tornasse anche ad abitare in Svizzera, AP 1 sarebbe in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, come si vedrà in appresso. d) Abitasse l'appellante in Svizzera, il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo passerebbe a fr. 1200.– mensili. A ciò si aggiungerebbe il premio della cassa malati di fr. 321.50 men-sili, conformemente all'ultimo dato disponibile (doc. 2C), l'interessata avendo aumentato la pretesa a fr. 350.– mensili solo nel memoriale conclusivo (pag. 8) e il marito avendo sempre contestato tale esborso (allegato conclusivo, pag. 8). Quanto al costo dell'alloggio, l'interessata espone una pigione stimata di fr. 1500.– mensili. Essa non adduce tuttavia elementi che consentano di valutare l'adequazione di tale stima per un alloggio analogo a quello di cui essa fruiva fino alla separazione, tanto meno per una persona sola. Sia come sia, e come risulterà in seguito (consid. 23), l'esito del giudizio non muterebbe nemmeno riconoscendo alla convenuta una locazione di fr. 1500.– mensili. e) Per quel che è delle imposte (attualmente dedotte alla fonte, l'interessata essendo domiciliata in Italia), la documentazione indicata dall'appellante si riferisce a un periodo in cui essa percepiva dal marito i contributi di mantenimento provvisori (doc. II e VII richiamati, tassazione 2013; doc. 2D e 2E). Se ci si diparte da un reddito netto di circa fr. 50 000.– annui (fr. 3839.– mensili, oltre all'imposta alla fonte di fr. 336.20 per dodici mensilità), da una sostanza imponibile di fr. 338 000.– e dalle usuali deduzioni (oneri assicurativi e spese professionali), il carico d'imposta andrebbe stimato prudenzialmente (nell'ipotesi del domicilio in Svizzera) in fr. 350.– mensili con plessivi, tenuto calco di un moltiplicatore d'imposta comunale del 69% come quello di _____ (< <https://www3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php>>), ove l'appellante risiedeva durante la comunione domestica. f) Il leasing dell'automobile (attualmente fr. 239.70 mensili; nell'inc. 11.2019.1/2) può essere riconosciuto, neppure l'attore contestando che l'esborso facesse parte del tenore di vita condotto durante la comunione domestica. Non si giustifica invece di inserire nel fabbisogno minimo dell'appellante invece la posta di fr. 500.– mensili per spese legali, non trattandosi di oneri che i coniugi dovevano affrontare durante la vita in comune. Ad ogni buon conto, in esito al divorzio la moglie otterrà una cospicua liquidazione del regime dei beni che le permetterà senz'altro di retribuire la propria legale. g) Per il resto la convenuta ripropone in appello le voci del suo fabbisogno espone nel memoriale conclusivo (pag. 8), voci che il Pretore ha in parte scartato e in parte ridotto (spese accessorie, assicurazione economia domestica, assicurazione RC privata, assicurazione dell'automobile: sentenza impugnata, pag. 16 seg.). Con l'argomentazione del Pretore tutta-via essa non si confronta, sicché al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile per difetto di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC). Quanto alle vacanze godute durante la vita in comune, l'appellante non espone alcuna cifra. Del tutto indeterminata, al riguardo la doglianza si esaurisce pertanto in una mera recriminazione. Per concludere, tenuto conto di quanto precede, il fabbisogno minimo della moglie va rivalutato in fr. 2585.10 mensili o, nell'ipotesi in cui le si riconoscesse il fabbisogno minimo in Svizzera, a fr. 4056.60 mensili.

E. 23

Per quel che riguarda la possibilità di sopperire al proprio “debito mantenimento” (secondo stadio del ragionamento riepilogato al consid. 19), l'appellante quantifica apoditticamente i propri redditi in fr. 3736.– mensili netti, compresi tredicesima e bonus, rinviando al doc. 45. Essa non spiega tuttavia come giunga a tale importo né si confronta con il calcolo del

Pretore, che sulla base del medesimo documento ha determinato il reddito netto di lei, già dedotta l'imposta alla fonte di fr. 336.20 mensili, in fr. 3839.– mensili netti (sentenza impugnata, pag. 14). Anche su questo punto l'appello non è dunque sufficientemente motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). Ci si dipartisse poi dai costi in caso di residenza in Svizzera, la situazione non muterebbe. Reintegrate le detrazioni per l'imposta alla fonte, il reddito netto dell'interessata ascenderebbe a fr. 4175.– mensili arrotondati. E con siffatte entrate essa sarebbe in grado di finanziare da sé il proprio debito mantenimento di fr. 4056.60 mensili. L'appellante non può dunque pretendere un contributo alimentare. L'esame della capacità contributiva di AO 1 (terzo stadio del ragionamento) risulta di conseguenza superflua. V. Sulle spese processuali e le ripetibili

E. 24

Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla liquidazione del regime dei beni (fr. 338 412.68 rispetto ai fr. 222 312.68 stabiliti dal Pretore), ma non consegue la cifra rivendicata (fr. 445 535.–), mentre esce sconfitta sul contributo di mantenimento richiesto (fr. 1332.50 mensili fino al pensionamento del marito). La contesa rimane aperta invece sul conguaglio della previdenza professionale, al cui proposito il Pretore dovrà giudicare di nuovo. Ciò induce a ridurre adeguatamente la tassa di giustizia complessiva. Tutto ponderato, si giustifica così che l'appellante sopporti due terzi delle spese ridotte, il rimanente andando a carico dell'attore, il quale ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 n. 24c). Sulle spese giudiziarie di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio. VI. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 25

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che: a) I dispositivi n. 2, 6 e 7 della sentenza impugnata sono annullati e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio in materia di previdenza professionale nel senso dei considerandi. b) Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato: Il regime dei beni è liquidato come segue: 3.1 AO 1 verserà a AP 1, a saldo, la somma di fr. 338 412.68 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza. 3.2 La proprietà per piani n. 12 385 RFD di _____ (pari a complessivi 250 / 1000 della particella n. 43), intestata a AO 1 e AP 1 in ragione di metà ciascuno, è attribuita interamente a AO 1, Il dispositivo di questa sentenza, munito dell'attestazione del passaggio in giudicato, varrà quale titolo per l'iscrizione del trasferimento della quota "A" della proprietà per piani n. 12 385 RFD di _____ da AP 1 a AO 1. Alla richiesta di iscrizione dovrà essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento di fr. 338 412.68 a AP 1 e dell'intervenuto svincolo di AP 1 dal debito ipotecario gravante la quota "A" della proprietà per piani n. 12 385 RFD di _____ presso la U _____ SA oppure la prova dell'estinzione di tale debito. 3.3 Ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo dei beni in suo possesso o intestati a suo nome. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. II. Le spese di appello, ridotte a fr. 12 000.–, da anticipare da AP 1, sono poste per due terzi a carico di que-st'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 3000.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.